

Oggetto: servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'agenzia italiana del farmaco, svolta con modalità telematica a procedura aperta, nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG 7772098A28.

INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati al Contratto

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Attività Negoziale e gestione del Patrimonio

REP. N. 38/2020

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di gennaio in Roma, alla Via del Tritone n. 181,
nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, Dott.ssa Raffaella Cugini, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. n. 245 del 16/02/2017,
sono presenti i signori:

Renato Massimi, nato a Palombara Sabina (RM) il 24/03/1957, in qualità di
sostituto del Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t.
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro
della Salute dell'11 dicembre 2019, con effettiva decorrenza in pari data;

Romolo Pace, nato a Roma il 02/05/1954, in qualità di Amministratore Unico,
munito dei necessari poteri di firma, della Sevitavia Sicurezza S.r.l..

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi
chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il
seguito

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA DA

PRESTARSI PRESSO LA SEDE DELL'AIFA



TRA: Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Renato Massimi, nato a Palombara Sabina (RM) il 24/03/1957, in qualità di sostituto del Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2019;

E: Sevitalia Sicurezza S.r.l., con sede legale in Roma, via degli Orti Flaviani, n. 4, Codice Fiscale e Partita IVA 09429841001, nella persona del Sig. Romolo Pace, nato a Roma, il 02/05/1954, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica Sevitalia Sicurezza S.r.l., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco CIG 7772098A28, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o il *Fornitore contraente*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e il *Fornitore contraente*;

- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 31/01/2019 – ID:2019-016319 e pubblicato



sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16, Parte 5ª Serie Speciale, del
06/02/2019;

- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA n. ANGP-13302/P del
05/02/2019 e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le pubblicazioni
effettuate secondo le modalità disposte dagli artt. 72 e 73, del D. Lgs. del 18 aprile
2016 n. 50 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016, ha bandito una gara nella forma della ha bandito una gara nella forma
della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede
dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 7772098A28;

- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della
procedura di gara CIG 7772098A28 relativa al presente Contratto, nel quale sono
dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare
nel periodo di vigenza del presente *Contratto*;


- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso
della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Offerta economica*, indica l'offerta inclusiva del *Dettaglio Economico*, presentata
dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara CIG 7772098A28
relativa al presente *Contratto*;

- *Servizi*, indica i servizi di vigilanza armata prestati dal *Fornitore contraente*, quale
complesso di attività necessarie a garantire la sicurezza interna ed esterna della
sede dell'AIFA come descritti al successivo articolo 2 nessuno escluso;

- *Sede*, indica la sede dell'AIFA;

b) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. 62 del 23/01/2019, ha bandito



una gara nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. N. 50/2016 (*"Codice dei Contratti Pubblici"*), avviata con il *Bando di gara*, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

c) l'AIFA, con determina del Direttore Generale n. 752 del 03/05/2019, ha individuato i criteri per la nomina della Commissione Giudicatrice interna;

d) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato, come indicato nella determina del sostituto del Direttore Generale n. 8 del 02/01/2020;

e) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 nel *Disciplinare e nel Bando di gara* per l'ammissione alla gara. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.



2. I Servizi sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Offerta economica* ed il suo *Dettaglio Economico*, allegati al *Contratto* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3;

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'*AIFA* la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice") e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'*AIFA* prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

2. La sede dell'*AIFA* è attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169 (interni 4, 6 e 8). L'Aggiudicatario è obbligato a fornire un Team di lavoro con un numero di G.P.G. dedicato pari a n. 7,11 FTE (Full Time Equivalent) necessario ad assicurare la vigilanza dell'attuale sede dell'*AIFA*.

Nell'arco della durata contrattuale, tenuto conto di una quota di ore aggiuntive per



esigenze imprevedibili, per la formulazione dell'offerta economica, dovrà essere preso in considerazione un monte ore di n. 29.777 ore, necessario per coprire le esigenze di vigilanza dell'attuale sede dell'AIFA per una durata presumibile di 24 (ventiquattro) mesi.

3. Nell'eventualità di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento della sede attuale, sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), l'AIFA a proprio insindacabile giudizio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 1 lettera a), ovvero, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere all'Aggiudicatario di garantire, con un numero di G.P.G. che AIFA reputerà adeguato alla diversa sede, l'erogazione del servizio presso il/i nuovo/i e diverso/i immobile/i, alla stessa tariffa oraria per singola FTE da quest'ultimo offerta in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali, in tale ipotesi resta fermo che non potrà essere superato l'importo complessivo offerto in sede di gara di cui al successivo art. 4, comma 1, mentre potrà variare proporzionalmente la durata del contratto.

4. I servizi oggetto del presente Contratto sono quelli specificamente descritti al successivo Art. 17, nel *Capitolato Tecnico* e nella *Relazione Tecnica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA, così come descritti nella *Relazione Tecnica* cui integralmente si rimanda.

5. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.



Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso. Una volta avvenuta la presa in carico delle attività dal Fornitore Uscente, di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, verrà stilato in contraddittorio tra AIFA e il *Fornitore contraente* apposito verbale di "inizio attività" e dalla data riportata in detto verbale inizieranno ad essere conteggiate le ore di cui al "monte ore" in appresso indicato.

Il *Contratto* avrà durata, infatti, fino all'esaurimento del monte ore di n. 29.777, necessario per coprire le esigenze di vigilanza dell'attuale sede dell'AIFA per una durata presumibile di 24 (ventiquattro) mesi e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. Al termine del *Contratto*, allorché il monte ore sopra indicato sarà esaurito, AIFA si riserva la facoltà di rinnovare il *Contratto*, ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla medesima tariffa oraria (ora/uomo) e alle medesime condizioni contrattualmente previste, sino all'esaurimento del monte ore aggiuntivo stimato, per presumibili ulteriori 12 (dodici) mesi di rinnovo, in ulteriori n. 14.888 ore.

Il contratto rinnovato, terminerà all'avvenuto esaurimento del monte ore complessivo stimato in n. 44.665 (risultante dalla somma del monte ore iniziale di n. 29.777 ore e del monte ore aggiuntivo di n. 14.888 ore).

3. Al termine del *Contratto*, intervenuto per qualsiasi ragione o causa anche in caso di risoluzione o scioglimento del medesimo, il *Fornitore contraente*, si impegna ad affiancare, con proprio personale, gli eventuali soggetti designati dall'AIFA per l'espletamento degli stessi *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, così come dettagliato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.



4. E' facoltà di AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in € 576.482,72 (cinquecentosettantaseimilaquattrocentottantadue/72), oltre IVA, corrispondente all'importo complessivo offerto risultante nella cella di colore giallo B8 di cui al *Dettaglio Economico* facente parte dell'*Offerta Economica* presentata dal *Fornitore* nell'ambito della procedura di gara per un monte ore di n. 29.777. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato mensilmente al *Fornitore*, dietro presentazione di regolare fattura, sarà dato dal prodotto aritmetico fra la tariffa oraria del servizio (ora/uomo), così come indicata dall'Offerta economica presentata dal *Fornitore contraente*, per il numero delle ore lavorative effettivamente prestate dalle G.P.G., che dovranno essere indicate espressamente nell' "Allegato a fattura" di cui al successivo comma 9.

Si precisa che la tariffa oraria per singola FTE è pari a € 19,36 (diciannove/36)

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni onere e spesa per i *Servizi* di cui al precedente art. 2, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:

- ogni onere sostenuto dall'Aggiudicatario a titolo di remunerazione delle G.P.G., inclusivo di ogni voce ad es. di quanto dovuto anche a titolo di straordinari, festività, ecc.;



- oneri relativi agli spostamenti del personale;
- oneri per l'esecuzione di quanto previsto al paragrafo 2.5.2 (Vigilanza dopo l'orario di chiusura delle Sedi) e 5 (Affiancamento e passaggio di consegne) del Capitolato Tecnico;
- spese per l'acquisto delle uniformi o, a scelta dell'AIFA, delle divise in borghese (completo giacca e pantaloni colore grigio scuro, con cravatta obbligatoria in tinta) per le G.P.G.;
- costi di formazione ed istruzione delle G.P.G., in particolare circa le aree da controllare e le azioni da promuovere nei casi di emergenza;
- qualunque altra attività necessaria per il buon esito dei Servizi.

3. Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

4. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei Servizi, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

5. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

6. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel

Capitolato Tecnico che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

7. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

8. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché, al termine del *Contratto*, al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

9. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 7772098A28, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute



valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.


A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, un prospetto dettagliato con l'indicazione dei seguenti dati: nominativo di ciascuna G.P.G. utilizzata nel mese di fatturazione, quantitativo delle ore effettivamente prestate da ogni singola G.P.G., tariffa oraria del servizio (ora/uomo) così come risultante dall'Offerta economica presentata dal *Fornitore contraente*.

Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____", riportante il numero della fattura cui si



riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.


10. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Contratto* sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

11. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

12. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

13. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione




della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone



l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'AIFA, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite da AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

8. Quale clausola sociale e condizione particolare per l'esecuzione del *Contratto*, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore contraente* si impegna a garantire l'assunzione del personale "titolare" già operante presso l'AIFA e

attualmente impiegato nello svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, come indicato al paragrafo 3.1 del *Capitolato Tecnico*. E' altresì prevista l'applicazione da parte del *Fornitore contraente*, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Dott. Francesco Clementi quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Capitano Giovanni Martella il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi* il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.



3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'*AIFA*, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. I *Servizi* oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai *Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA* ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Aggiudicatario*:



- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – *DUVRI*, citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del *Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con


l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'*AIFA*, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Anche ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/e come richieste ai sensi del paragrafo 23 del *Disciplinare*, allegata/e al presente *Contratto* sub. 5, idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della/e predetta/e polizza/e, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del



Contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.


Art. 9 - Cauzione

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente *Contratto* sub. 6.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza del *Contratto* e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'*Aggiudicatario* ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro 45.592,25 (quarantacinquemilacinquecentonovantadue/25), ridotto secondo le misure e le modalità indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'*AIFA* ha il diritto di valersi della



cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Disciplinare* o nel *Bando di gara* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

a. Euro 100,00 euro per ogni ora di ritardo di ciascuna G.P.G. nella copertura delle fasce orarie indicate al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;



b. Euro 500,00 euro per ogni settimana dove la presenza media degli FTE sia risultata inferiore alle 7,11 unità giornaliere;

c. Euro 1.000,00 euro per ogni sostituzione del personale avvenuta con modalità diverse da quelle espressamente previste al paragrafo 3.1.1 del Capitolato Tecnico;

d. Euro 1.000,00 euro per ogni grave violazione, per un semestre, degli standard di qualità previsti per il servizio di Centralinista Telefonico o di violazione degli stessi per due semestri consecutivi, così come descritto al paragrafo 2.9 del Capitolato Tecnico;

e. qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i Servizi non vengano espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico* e nella *Relazione Tecnica*, le irregolarità o inadempienze diverse da quelle previste alle precedenti lettere saranno riferite al Responsabile coordinatore del *Fornitore contraente* affinché provveda senza indugio alla loro risoluzione. In caso di perdurante inadempienza, sarà applicata ad insindacabile giudizio dell'AIFA una penale variabile, a seconda della gravità, della durata e della ripetitività dell'inadempienza, dall'1% (un per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo netto dovuto per il mese precedente a quello in cui l'inadempienza sia stata accertata.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua



insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto mediante lettera a mezzo PEC. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare, parimenti a mezzo pec all'indirizzo procedure.gara@pec.aifa.gov.it, le proprie deduzioni ad AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AIFA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'AIFA di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'AIFA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'AIFA si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15



maggio 2018, n. 111.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'AIFA ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'AIFA potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

In particolare, in caso di un mutamento della sede dell'AIFA (sia in termini di trasferimento della sede attuale, sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e) l'AIFA avrà la facoltà di esercitare a proprio insindacabile giudizio il diritto di recesso dal presente *Contratto*, salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 2, comma 2.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il



suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

f) L'AIFA procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del



c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;
- f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti



dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, comporta che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti dall'*Aggiudicatario* in violazione di quanto previsto dal predetto comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto all'*Aggiudicatario* che li ha conclusi o conferiti di contrattare con l'*AIFA* per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Ai sensi del precedente art. 11 comma 1 lettera f), l'*AIFA* procede alla sottoscrizione del presente *Contratto* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso



dall'AIFA con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/09/2019.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a

osservare e a far osservare ai propri

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto

compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti,

impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione

degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può

costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio

dell'AIFA. In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà

per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10

(dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla

risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di

cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il

Fornitore contraente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale,

sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori

spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale,

fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore*

contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione

in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito -

Disciplina del Subappalto



1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento in quanto non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà



immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare



l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Contratto* sub n. 7.


5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di



applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.


Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Renato Massimi;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679" allegato al presente *Contratto* sub n. 8;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto



delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.


3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Contratto*.



**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale
utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il


AK
RE ✓

termine sopra assegnato, l'AIFA procedrà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.



8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

1. I Servizi oggetto del presente *Contratto* saranno assicurati dal *Fornitore Contraente* con risorse di adeguato profilo professionale ed esperienza come espressamente richiesto al paragrafo 3.1 del *Capitolato Tecnico*.

Relativamente all'individuazione e sostituzione di dette risorse, si rimanda a quanto espressamente previsto al paragrafo 3.1.1 del *Capitolato Tecnico*.


2. I servizi saranno erogati dal *Fornitore Contraente* impiegando per le attuali sedi dell'*AIFA* un numero di G.P.G. dedicato pari a n. 7,11 FTE (Full Time Equivalent).

3. Orario del presidio: il presidio sarà effettuato dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie indicate al paragrafo 3.2 del *Capitolato Tecnico*.

4. Su richiesta di *AIFA* inviata per iscritto con un preavviso di 24 ore, in particolare circostanze di carattere istituzionale o per esigenze operative, le giornate e le fasce orarie di copertura del servizio e/o il numero delle FTE addette al servizio potranno subire variazioni; per dette variazioni l'*Aggiudicatario* dovrà sempre assicurare il servizio, anche per l'intero orario giornaliero (24 ore) ed anche presso sedi differenti purchè ubicate all'interno del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale senza oneri aggiuntivi rispetto alla tariffa oraria offerta.

Art. 18 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.



Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente *Contratto* è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art.8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del *Fornitore contraente*.

5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'*AIFA*, il *Fornitore* provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall'*Aifa* a mezzo bonifico sul c/c che l'*Aifa* indicherà con separata comunicazione.

Allegati al Contratto:

A. Procura (*solo se contratto firmato da un procuratore*)

1. Disciplinare e Bando di gara;

2. Capitolato Tecnico;

3. Relazione Tecnica;

4. Offerta Economica;

5. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi;

7. Cauzione definitiva;



8. Dichiarazioni di riservatezza da parte di Imprese terze;

9. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati.

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del *Contratto*; pertanto gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente *Contratto* consta di una una Premessa, articolata in 5 (cinque) punti, di 19 (diacianneve) articoli e di 9 (nove) allegati. E' composto di 40 (quaranta) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.

(Renato Massimi)

(Romano Pace)

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati nel presente *Contratto*. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 - Durata del Contratto

Art. 4 - Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell’esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del

Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d’interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell’Aggiudicatario nei confronti del personale


utilizzato per l’esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Condizioni di esecuzione dei servizi relative al Presidio

Art. 18 - Foro competente


Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

SEVITALIA SICUREZZA S.R.L.


(Roberto Pace)

Il presente *Contratto*, viene sottoscritto dalle *Parti*, dinnanzi a me Ufficiale Rogante,
con modalità elettronica consistente, ai sensi dell’articolo 52 bis della L. n. 89/1913,
introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010, nell’apposizione della firma autografa e nella
successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto.

In presenza delle *Parti*, io Ufficiale Rogante ho firmato, con firma digitale, il




presente documento informatico in formato pdf.

L'UFFICIALE ROGANTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaella Cugini', written over the printed name.

(Raffaella Cugini)

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.